

Adozione dei libri di testo

A norma dell'art. 4, lett. d), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (p. 184) all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe. Le nuove disposizioni, piuttosto evasive, lasciano aperti non pochi interrogativi. A fini di interpretazione si riportano le disposizioni del precedente ordinamento.

★ Dal R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345:

Art. 3. — In ciascun istituto alla fine dell'anno scolastico e non più tardi del 30 giugno il collegio dei professori sceglierà, su proposta del professore della classe e della materia, i libri di testo...

Per ciò che riguarda la scelta dei libri di testo la proposta del competente professore si intenderà approvata dal collegio quando abbia raccolto i suffragi favorevoli di un terzo dei votanti.

Art. 5. — I testi classici possono essere mutati di anno in anno.

La scelta dei manuali avrà valore per tutto il biennio, triennio e quadriennio secondo la durata del corso.

Art. 6. — È consentita invece, nei corsi paralleli, l'adozione di testi classici diversi anche quando l'insegnamento sia comune.

Art. 7. — Il professore che dissenta dalle deliberazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente decreto, il dissenso si riferisca alla materia del suo insegnamento, ha facoltà di ricorrere al Ministro che deciderà udita la giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8. — L'elenco dei libri di testo e la distribuzione del programma per l'anno scolastico seguente dovranno essere resi di pubblica ragione mediante affissione all'albo dell'istituto, non più tardi del 15 luglio di ciascun anno e mediante inserzione nell'*Annuario* dell'istituto stesso.

★ Dal R.D. 30 aprile 1924, n. 965:

Art. 52. — Entro il 25 maggio ogni professore, di ruolo o supplente o incaricato, presenta in presidenza, agli effetti dell'art. 3 del R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345, uno schema di ripartizione del programma didattico della sua materia per il venturo anno e la nota dei libri di testo di cui propone l'adozione, segnando l'editore e il prezzo di ogni libro o unendone, a richiesta del preside o direttore, una copia.

La proposta può essere preceduta da intesa, promossa dal preside o direttore, tra i professori della stessa materia e, se il preside o direttore lo giudichi opportuno, delle materie affini.

Il preside o direttore mette a disposizione dei professori e può designare un relatore per ciascuna materia o per ciascun gruppo di materie affini.

Art. 53. — Il collegio dei professori viene convocato non più tardi del 5 giugno per la scelta dei libri di testo.

Se la proposta del professore non raccolga l'approvazione di un terzo

dei votanti, richiesta dall'art. 3 del regio decreto indicato nel precedente articolo, il collegio invita il professore a modificare la proposta entro il termine di tre giorni. Se il professore rifiuta, o se nemmeno la nuova proposta raccoglie l'approvazione, stabilisce il testo da adottare.

Nel caso di corsi paralleli, quando non si tratti di testi classici, s'intende senz'altro adottata la proposta che raccoglie il maggior numero di voti favorevoli, semprechè esso sia uguale o superiore al terzo del numero dei votanti.

Art. 56. — I libri di testo compilati dai presidi non possono essere adottati nei rispettivi istituti.

Art. 57. — Il Ministro, per gravi ragioni, può porre il veto all'adozione di un libro di testo che sia stato approvato da un collegio di professori.

Art. 58. — Il ricorso di cui all'art. 7 del R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345, deve essere presentato per via gerarchica dall'insegnante interessato, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla deliberazione del collegio dei professori.

★ Dal R.D. 5 aprile 1934, n. 696:

Art. 1. — I libri di testo compilati da funzionari che siano investiti, per attribuzioni normali d'ufficio di una funzione direttiva o ispettiva, sugli istituti governativi, pareggiati o parificati d'istruzione media classica scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica o d'istruzione secondaria d'avviamento professionale non possono essere adottati negli istituti stessi.

L'elenco dei libri di testo deve essere affisso all'albo della scuola.

● C. 20 febbraio 1988, n. 47 (*testo coordinato delle CC. n. 350 del 20 novembre 1984, n. 1 del 5 gennaio 1987 e n. 362 del 28 novembre 1987*):

Le disposizioni contenute nella presente C. sono state confermate, da ultimo, con la C. 18 novembre 1988, n. 334.

A partire dall'anno scolastico 1985-86 l'adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria e per i licei artistici e gli istituti d'arte è regolata in via permanente dalle disposizioni che seguono, salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni da impartire entro il 30 novembre di ciascun anno.

Com'è noto, all'adozione dei libri di testo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica provvede, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, il collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

Con la presente circolare vengono impartite indicazioni in proposito, le quali, naturalmente, non intendono in alcun modo limitare la libera scelta dei docenti, ma richiamare la loro attenzione, in particolare, sull'esigenza che l'onere per i testi scolastici non risulti troppo gravoso per le famiglie e sia comunque adeguatamente contenuto adottando gli accorgimenti più idonei al riguardo.

Si ribadisce dunque l'opportunità che il collegio dei docenti non proceda a nuove adozioni di libri di testo (ad eccezione dei classici e dei testi di narrativa moderna) almeno per un triennio nelle stesse classi, mantenendo invariate, per il periodo indicato, le scelte degli anni precedenti (*salvo il caso di variazione di programmi scolastici e di esigenze didattiche effettivamente dimostrate*). Resta, comunque, salvo il diritto di scelta, indipendentemente dal triennio, dell'insegnante in caso di trasferimento,

ma anche in tal caso dovranno tenersi presenti i criteri di economicità, evitando cambiamenti di testi non strettamente necessari.

Ogni proposta di sostituzione dovrà comunque essere attentamente vagliata per accertare l'effettiva, indispensabile, necessità. A tal fine le proposte dovranno essere corredate di una ampia illustrazione delle motivazioni per le quali si ritiene necessaria la sostituzione dei testi in uso.

Non può essere prescritto l'acquisto di libri dei quali la lettura nel corso dell'anno sia soltanto consigliata o suggerita, ad esclusione comunque di quelli necessari per il corretto svolgimento dei programmi. Limitatamente a tali libri e, in genere, ai testi di carattere sussidiario (fermo restando che non esistono gerarchie di importanza per le discipline prescritte dai programmi), potranno essere adottate alcune forme di intervento da parte della scuola: i consigli di istituto, nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dall'art. 6 del ricordato D.P.R. n. 416, potranno disporre l'acquisto delle copie necessarie che, pur restando fra i beni inventariabili della scuola medesima, verranno opportunamente usate dagli allievi nel corso dell'anno scolastico.

Sempre per non aggravare l'onere finanziario delle famiglie, deve essere consentito l'uso di dizionari, di vocabolari, di atlanti e di testi classici di edizione diversa da quella adottata, dei quali gli alunni siano già in possesso, semprechè, per i testi classici, si tratti di edizioni scolastiche contenenti, ovviamente, le parti che saranno oggetto di studio.

La scelta dei libri ha valore per tutta la durata del corso per il quale sono proposti e non è soggetta a mutamenti prima che sia terminato il ciclo. Nei casi eccezionali dei quali per gravi ragioni di carattere scientifico, pedagogico e didattico, sia necessario sostituire i testi durante il ciclo, la sostituzione dovrà essere giustificata con esauriente e precisa motivazione da inserire a verbale, insieme con il parere del consiglio di classe. Deve essere, comunque, evitata l'adozione dei manuali in più volumi se l'intera opera non è stata pubblicata; questo, allo scopo di garantire la preventiva valutazione dell'opera nel suo insieme e di ovviare agli inconvenienti derivanti da eventuali interruzioni della pubblicazione.

Per quanto riguarda il latino nella IV e V ginnasiale i docenti, nell'operare le loro scelte, terranno conto delle modificazioni apportate ai programmi di insegnamento di questa disciplina con D.P.R. 9 settembre 1978, n. 914, a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. n. 348/1977 al piano di studi della scuola media. Si segnala, quindi, l'opportunità che i professori considerino compiutamente tale situazione e valutino, nel contempo, l'esigenza di armonizzare in dette classi lo studio del latino con quello del greco. Costituiranno per i docenti utile punto di riferimento, oltre le indicazioni contenute nel cennato D.P.R. n. 914, anche le direttive al riguardo impartite da questo Ministero con CC. n. 214/2790 e n. 215/2789, entrambe in data 7 settembre 1978.

Analogamente i docenti terranno conto delle modifiche apportate con D.P.R. 31 marzo 1980, n. 316, *ai programmi di studio del latino nel triennio liceale classico* e dell'esigenza di armonizzare parimenti nelle classi di detto triennio lo studio del latino con quello del greco, unico essendo, in definitiva, per tutto il quinquennio, lo spirito che informa l'insegnamento delle discipline classiche nei licei ginnasi. In sede di scelta dei libri di testo, i docenti vorranno, tra l'altro, considerare la possibilità, prevista nell'accennato D.P.R. n. 316, di ripresa e approfondimento nella terza classe liceale classica di un poeta letto nelle classi precedenti (I e II) con riferimento al parallelo svolgimento della letteratura greca.

Una particolare situazione si può verificare nelle *classi sperimentali* sia di scuola media sia di istituti secondari superiori, nelle quali talvolta si attua, con diverse motivazioni, l'abolizione e la sostituzione del libro di testo, anche in forma parziale. Al riguardo, si ricorda che, fermi restando l'uso dei più diversi sussidi didattici particolarmente validi nell'attività sperimentale e l'eventuale formazione delle biblioteche di classe, non è consentita l'esclusione del testo scolastico, di per se strumento ricco di stimolazioni culturali soprattutto se scelto oculatamente ed utilizzato in forme metodologicamente rinnovate. Torna utile in proposito far presente che per dette classi

— per il caso in cui l'autorizzazione al funzionamento delle medesime intervenga in momento successivo alla data di scadenza dei termini indicati nella presente circolare — dovranno prevedersi, in presenza delle richieste di funzionamento prodotte, anche adozioni di testi che tengano conto dei programmi all'uopo stabiliti. Dette adozioni ovviamente, resteranno confermate, ove alle richieste di cui sopra conseguano successivamente i relativi provvedimenti autorizzativi.

Restano, infine, confermate le disposizioni di cui alla C. prot. n. 1261 del 13 maggio 1980. Si fa presente, con l'occasione, che il D.P.R. 1° ottobre 1982, n. 908 relativo ai «nuovi programmi di insegnamento di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte» non ha apportato modifiche alla situazione riguardante l'adozione dei libri di testo. Si precisa pertanto, che l'obbligatorietà del testo di educazione fisica è prescritta soltanto per gli istituti magistrali per lo studio della teoria e didattica della disciplina di cui trattasi in quanto negli altri gradi ed ordini di scuola il libro di testo non corrisponde all'esigenza dell'insegnamento che è fondato prevalentemente sul linguaggio motorio.

Per quanto riguarda l'adozione dei testi di religione cattolica, si fa presente che, ai sensi del punto 3.2. dell'Intesa tra Ministero della pubblica istruzione e C.E.I. di cui al D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, «i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso».

Operazioni di scelta e adozione dei libri di testo

Dovrà essere evitata l'adozione di testi che — giudicati di pari valore scolastico — siano più costosi. Per assicurare l'osservanza di tale criterio è necessario controllare che su ciascuna copia del saggio sia stato chiaramente indicato il prezzo del libro. I testi sprovvisti dell'indicazione del prezzo non saranno presi in esame. Per la determinazione del prezzo fa fede l'ultimo listino editoriale pubblicato entro il mese di gennaio dell'anno scolastico nel corso del quale vengono effettuate le operazioni indicate nella presente circolare.

Qualora successivamente alle deliberazioni del collegio dei docenti si verificassero aumenti dei prezzi, l'adozione sarà revocata.

Al fine di rendere operante tale disposizione, gli alunni saranno esplicitamente invitati a non acquistare quei testi i cui prezzi risultino maggiorati rispetto a quelli indicati all'atto delle adozioni. Ciò in attesa che il collegio dei docenti riesamini la situazione e provveda sollecitamente, e in ogni caso con congruo anticipo sull'inizio delle lezioni, alla revoca ed alla sostituzione di quei testi.

Si rammenta che il R.D. 5 aprile 1934, n. 696, prescrive il divieto di adottare testi scolastici compilati (anche in veste di collaboratori) da funzionari che siano investiti, a causa delle loro normali attribuzioni di ufficio, di una funzione direttiva o ispettiva nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria.

Le operazioni relative alle nuove adozioni e alle conferme dei libri di testo — operazioni da portare a compimento, nel rispetto dei tempi appresso indicati, nel corso dell'anno scolastico antecedente quello cui dette nuove adozioni e conferme si riferiscono — si articoleranno in una fase preliminare e in una conclusiva.

Nella fase preliminare i capi di istituto promuoveranno ogni possibile confronto tra i professori della medesima materia e di materie affini e solleciteranno ampi esami individuali dei testi dati in saggio. Al fine di disporre, ove necessario, di un quadro più esauriente di informazione sulla produzione editoriale, i docenti, dopo averne informato il capo istituto, non mancheranno di considerare — compatibilmente alle esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni — la possibilità di aderire a richieste di incontri e di colloqui da parte di operatori editoriali scolastici accreditati.

Ai componenti del consiglio di classe eletti in rappresentanza dei genitori degli studenti dovrà essere data la possibilità di esaminare i testi ricevuti in saggio dalla scuola ed in particolare quelli proposti per l'adozione dai docenti delle singole discipline. A tal fine il capo di istituto potrà allestire un'apposita rassegna dei testi inviati dalle case editrici.

Si ritiene utile precisare che le intese preliminari hanno il solo scopo di consentire un esame comparativo dei testi esaminati individualmente dai docenti. In tale fase dovranno essere riuniti (eventualmente anche congiuntamente) i consigli di classe, i quali dovranno esprimere il loro parere in merito all'adozione dei testi. In nessun caso, peraltro, le riunioni preliminari possono sostituire le deliberazioni relative alla scelta dei testi che vanno adottate dal collegio dei docenti non prima delle date stabilite.

Avvenuti tali adempimenti, il capo di istituto convocherà, nel periodo 9-18 maggio, il collegio dei docenti per le deliberazioni sulle proposte di adozione per ciascuna materia.

Le deliberazioni di cui sopra saranno adottate non prima del 9 maggio e non dopo il 18 dello stesso mese.

Il collegio dei docenti coordinerà le proposte dei singoli insegnanti per arrivare a deliberazioni quanto più possibile unitarie; in nessun caso, tuttavia, potrà essere imposta a un docente la scelta di un testo a lui non gradito. Nel caso di classi di nuova istituzione dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le adozioni dei libri di testo, i docenti sceglieranno liberamente i testi da adottare tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele.

Le copie di saggio dei testi dovranno essere consegnate, a cura delle case editrici, ai capi di istituto, che le sottoporranno all'esame dei singoli docenti per le eventuali conseguenti proposte di adozione. I docenti, che intendono esaminare anche testi non pervenuti ai capi di istituto, dovranno farne richiesta alle case editrici per il tramite dei capi di istituto medesimi. In tal modo potranno essere esaminate per le proposte sia le copie fornite dagli editori di propria iniziativa sia quelle inviate su richiesta dei docenti; e ciò nel pieno rispetto della più ampia libertà di scelta da parte dei professori.

In ordine alle problematiche di cui è cenno nella C. n. 204 dell'8 luglio 1986 restano confermate le disposizioni contenute nella C. medesima (v. p. seguente).

Esaurite le operazioni di adozione dei libri di testo, le copie di saggio che non siano state adottate saranno ritirate a cura delle case editrici, i cui rappresentanti si rivolgeranno a tal fine al segretario della scuola, che prenderà nota dell'avvenuta restituzione. La consegna di tali copie di saggio presso la segreteria deve avvenire entro cinque giorni dalla seduta conclusiva per l'adozione dei libri di testo.

Le copie dei testi non adottati, non ritirate dalle case editrici, dovranno essere assegnate alle biblioteche di classe o alla biblioteca di istituto e regolarmente inventariate.

Si raccomanda, in ogni caso, ai docenti che le copie di saggio dei testi pluriennali da loro adottati siano conservate presso la scuola per essere utilizzate anche nei successivi anni scolastici.

Ove l'insegnante si trovi nella necessità di chiedere nuovamente uno dei detti saggi all'editore, dovrà farne richiesta attraverso la presidenza della scuola con lettera motivata, vistata dal preside stesso.

Si precisa, inoltre, che nel caso di cambiamento di insegnante (cessazione dal servizio, assegnazione provvisoria, congedo o aspettativa o altro motivo), i libri di testo in corso di adozione devono essere obbligatoriamente depositati nell'ufficio di presidenza per l'utilizzazione da parte del docente che subentra.

Nel caso si renda necessario richiedere, all'inizio dell'anno scolastico, altri saggi, per sezioni di nuova istituzione o per altra ragione, la richiesta all'editore sarà fatta dal preside.

È vietato rivolgere agli editori richieste intese ad ottenere l'invio in omaggio di copie di libri di testo da destinare ad alunni bisognosi, ai quali dovrà, se del

caso, provvedere la scuola. I libri posti in vendita debbono essere in tutto conformi a quelli esaminati e adottati; non sono ammessi titoli plurimi per un medesimo testo, nè cambiamenti di titolo per testi già esaminati o adottati negli anni scorsi, ancorché ristampati con modificazioni, salvo il caso che le modifiche siano di tale entità da trasformare radicalmente il testo.

Nell'elenco dei libri di testo adottati o consigliati non può essere inclusa l'indicazione di determinati diari scolastici, la cui scelta deve essere lasciata alla libera determinazione degli alunni e delle loro famiglie.

Disposizioni finali

Effettuate le operazioni di cui sopra, i capi di istituto, improrogabilmente entro il 23 maggio, provvederanno a pubblicare all'albo dell'istituto copia dell'elenco dei libri di testo adottati, con l'indicazione della casa editrice e del prezzo; provvederanno, inoltre, ad inviare al provveditore agli studi altra copia dello stesso elenco, copia del verbale della seduta conclusiva del collegio dei docenti, nonché i moduli tipo forniti dall'Associazione italiana editori, moduli che dovranno essere compilati per ciascuna casa editrice con l'indicazione dell'autore, del titolo dell'opera e del numero degli alunni che presumibilmente saranno tenuti a farne acquisto. Nella lettera di trasmissione degli atti di cui sopra dovrà essere indicata, relativamente a ciascuna classe, la spesa media per alunno per libri di testo, esclusi i vocabolari, gli atlanti e i libri in uso fin dalla classe precedente.

Altra copia dell'elenco dei libri di testo dovrà essere inviata, sempre a cura dei capi di istituto, all'Unione provinciale dei commercianti, all'Organizzazione provinciale della Confesercenti, che la terranno a disposizione delle associazioni e sindacati di categoria dei librai e degli agenti, rappresentanti e propagandisti editoriali, nonché alle competenti sezioni regionali ANARPE (Associazione nazionale agenti rappresentanti propagandisti editoriali) di cui si forniscono i rispettivi indirizzi (*omissis*).

● Dalla C. tel. 26 maggio 1981, n. 172:

Relazione quesiti pervenuti in conseguenza agitazione in atto personale direttivo e docente, comunicasi che collegi docenti, purché validamente costituiti con maggioranza prevista da art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (p. 203), possono legittimamente assumere deliberazioni relative nuove adozioni et conferme libri testo per anno scolastico 1981-82, in ordine alle quali competenti consigli classe habent già espresso et reso noto proprio parere.

Semprechè da detto parere chiaramente evincasi volontà docenti circa testi da adottare o confermare per prossimo anno scolastico, deliberazioni collegi docenti, come sopra costituiti, potranno riguardare oltre testi proposti da insegnanti presenti at relativa riunione, anche testi proposti da insegnanti non partecipanti at riunione medesima.

● C. 8 luglio 1986, n. 204:

Relativamente all'argomento di cui all'oggetto sono state segnalate a questo Ministero due situazioni sulle quali si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. e dei capi d'istituto.

La prima concerne iniziative di taluni docenti, subentrati a vario titolo (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, ecc.) ai colleghi in servizio, dirette a modificare ad anno scolastico iniziato le adozioni dei libri di testo già deliberate dai collegi